



ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la tassa sui cani

Il Municipio di Bedigliora, nella sua seduta del 28 aprile 2014 con risoluzione no. 5083, richiamati gli art. 192 LOC, art. 4 cpv. 2, 3, 4 della Legge cantonale sui cani (19.02.2008)

Ordina:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di Fr. 50.- per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Bedigliora.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono riscosse annualmente, sono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Contro l'emissione della tassa è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni.

Le decisioni sono parificate a una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Per l'emissione della diffida di pagamento è prelevata una tassa supplementare di Fr. 20.-.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco: *M. Piattini* la segretaria: *H. Andina*



Questa ordinanza, conformemente all'art. 192 cpv 2 LOC, viene affissa il 29 aprile 2014 agli albi comunali e l'inizio della pubblicazione, valido a ogni effetto di legge, decorre dal 30 aprile 2014.